



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

**Responsabile di settore Sandro GARRO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 17473 del 08-10-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 10151 - Data adozione: 25/05/2022**

Oggetto: Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006 per la realizzazione e l'esercizio di nuovo progetto di recupero ambientale e morfologico della ex cava di quarzite ubicata in Follonica, Località Poggio Speranzona di Montioni. Diffida ai sensi dell'art. 29-dieces, comma 9 D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/05/2022

Numero interno di proposta: 2022AD011641

## IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusione di comuni);

Vista la D.G.R.T. n. 121 del 23/2/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11Bis, comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali”;

Visto il D.Lgs. 03/04/2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n. 14/R: Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lett. e) comma 1 dell’art. 5 L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo;

Visto il D.P.G.R. Toscana 29 marzo 2017, n. 13/R: Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”);

Dato atto che la Sepin srl, con sede legale e operativa in Scarlino (GR), piazza Foscolo Agresti n. 12:

- è stata autorizzata, i sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152.2006 e s.m.i., con provvedimento dirigenziale n. 2835 del 14/03/2017 per il progetto di recupero ambientale e morfologico della ex cava di quarzite ubicata in Follonica, Località Poggio Speranzona di Montioni;
- è attualmente titolare dell’Autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152.2006 e s.m.i. con provvedimento dirigenziale n. 13732 del 13/08/2019 per la realizzazione e l’esercizio del progetto di recupero ambientale e morfologico della ex cava di quarzite ubicata in Follonica, Località Poggio Speranzona di Montioni;
- è titolare dell’Autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152.2006 e s.m.i. con provvedimento dirigenziale n. 19138 del 27/11/2020 per l’approvazione progetto esecutivo della 2<sup>a</sup> fase del progetto di recupero ambientale e morfologico della ex cava di quarzite ubicata in Località Poggio Speranzona di Montioni, nel Comune di Follonica (GR), di variante all’autorizzazione rilasciata con il Decreto n. 2835 del 14/03/2017.

Viste le conclusioni della Relazione tecnica forense “Restituzione dati accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. RGNR 13226/2020”, che vengono così riportate:

- il Gesso Rosso abbancato nell’area ex cava Montioni, considerate le varie informazioni riportate nelle seguenti documentazioni allegate ed a quanto osservato in fase di accertamento tecnico irripetibile ed ispezione, non risulterebbe pienamente compatibile dal punto di vista geo-meccanico, di compattazione ottimale, avendo manifestato anche dinamiche generali di instabilità e presenza di acqua al suo interno;
- sono state riscontrate incongruenze al disposto di cui agli art. 74 e 76 del DPRGR 48/R/2003 prescritte all’allegato 1 punto 6 del D.D.R.T. n. 13732 del 2019 ed altresì evidenziate alcune

“forme di canalizzazione” delle acque che si riversano dai fronti cava verso le aree esterne alla stessa;

- con riferimento alle emissioni idriche, si denota, nel campione prelevato nel corso degli accertamenti svolti, il non rispetto del limite di scarico per il parametro solfati;
- non è stata riscontrata presenza di impermeabilizzazione laterale e di fondo delle vasche VR1, VR2 e VR3 costituenti sistema di depurazione delle AMD, prescrizioni punti 4.1 e 4.3 del D.D.R.T. n. 13732 del 2019;
- non sono risultati presenti canali di scolo dalle aree di abbancamento dei gessi (prescrizione punto 2.9 del D.D.R.T. n. 13732 del 2019); si riscontra invece diffusa e marcata presenza di solchi di corrivazione ed incisioni lungo le scarpate, i cigli e i gradoni stessi;
- con riferimento alle aree esterne rispetto all'avvenuto conferimento del Gesso Rosso, si riscontrano in più punti campioni di suolo superficiale con profili analitici riconducibili al rifiuto conferito nelle adiacenze, in particolare in CA1, CA2, CA3, CA5, C8, C10, CGVA; particolare attenzione desta CA7, lontano dall'area di cava, in quanto l'unica possibile causa di contaminazione potrebbe essere legata al trasferimento mediante reticolo idrografico. I parametri caratteristici sono titanio, cromo, vanadio, ferro, manganese; altri parametri, a parte forse il cobalto, pur con valori superiori alle CSC, non sembrano correlabili con la composizione del Gesso Rosso;
- con riferimento al campione CA2, si rileva anche un superamento per la presenza di idrocarburi  $C > 12$ , segno di un evento di contaminazione;
- con riferimento alle acque superficiali, si riscontrano valori anomali per alcuni campioni e, in particolare per VM e S1V, la presenza di ferro e solfati, nonché, in M1V e VF1, di solfati, ma anche di calcio e di quantità misurabili di titanio, che orientano per una correlazione diretta con l'attività di ripristino in essere;
- i campioni di rifiuto e i carotaggi sul rifiuto collocato a ripristino presentano valori elevati di titanio, cromo, vanadio, ferro, manganese, condizioni note, ma anche di cromo esavalente e, in due aliquote in CP4 e CP5, di cobalto. Il test di cessione, ex D.M. 5.2.98, supera per i parametri solfati e cloruri, parametri derogabili ex lege. Pur non essendo definiti valori di riferimento per il test di cessione per il manganese e per il cromo esavalente, la determinazione è stata svolta, con riferimento alle CSC per la falda, riscontrando un sistematico superamento per il manganese ed il superamento in un'aliquota superficiale di CP5 del cromo esavalente.

Considerato che, in forza dei commi 6-bis e 6-ter dell'art. 298-bis del D.Lgs. 152/06, si può derogare ai limiti delle CSC per il suolo con riferimento alla classificazione dell'attività (nello specifico, limiti tabella A) solo in caso di assenza di cedibilità dei suddetti analiti, il che, al netto delle deroghe, rende in assoluto non compatibile il superamento per il cromo esavalente.

Considerato che, anche gli altri analiti per i quali sono previsti limiti o CSC nella falda e non nel suolo (solfati, cloruri, manganese e, presumibilmente, ferro), è da evitare la dispersione in ambiente, cosa che, al momento è documentata per le componenti terreno ed acque superficiali;

Considerato che, per quanto alla falda, è meno diretta la correlazione tra i valori riscontrati e il rifiuto impiegato per il ripristino, stanti le rilevanti anomalie riscontrate nell'area, ma che si rilevano inquinanti pertinenti, nonché presenza di titanio, senza tuttavia correlazione diretta tra la quantità dello stesso e gli altri componenti del Gesso Rosso;

Considerato che la condizione alla base della scelta del sito era legata all'analisi di rischio presentata nel 2016 che escludeva la possibilità di lisciviazione, legata all'impermeabilizzazione che

si sarebbe dovuta ottenere con l'abbancamento in modalità adeguate del Gesso Rosso, nonché l'interessamento di matrici esterne, situazione che non ha trovato riscontro all'evidenza dei fatti.

Considerato che:

- le attuali condizioni gestionali hanno determinato contaminazioni ambientali che necessitano di interventi correttivi;
- è dubbia la condizione di impermeabilità del Gesso accatastato e si rilevano cessioni da parte del materiale, con possibilità di contaminazione di altre matrici

Visto l'art. 29-decies, c. 9, lettera b) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. che disciplina la procedura con cui l'Autorità competente può attivare la diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di rischio per la salute e/o l'ambiente, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;

Considerato che le criticità gestionali riscontrate e l'evidenza di superamenti delle CSC nell'area esterna all'oggetto dell'intervento di ripristino rendono necessari interventi correttivi urgenti, preliminari all'eventuale riattivazione dei conferimenti, comunque legati all'accertamento della coerenza tra il Gesso Rosso e il regime derogatorio autorizzato;

Ritenuto di dover applicare, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, la fattispecie previste dall'art. 29-decies, c. 9, lettera b) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., e di dar luogo ad un procedimento di diffida e contestuale sospensione dell'attività;

Dato atto che il Settore Responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana e che la responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente del Settore dr. Sandro Garro;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;

#### DECRETA

1. di diffidare, ai sensi dell'art. 29-decies, c. 9 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, la Soc. Sepin Srl a procedere entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto a:

- 1.1. procedere alla presentazione, tramite il portale sisbon, di istanza di possibile contaminazione ex art. 242, D.Lgs. 152/06, in relazione al suolo (comprendendo anche il reticolo idrografico), il cui interessamento è emerso dagli accertamenti svolti per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e alle acque sotterranee;
- 1.2. procedere alla predisposizione di un piano di caratterizzazione, da presentare al Comune di Follonica per l'attivazione del relativo procedimento, completo del modello concettuale, finalizzato a delineare la perimetrazione delle aree esterne in cui si riscontrano superamenti delle CSC legati al trascinamento o al dilavamento dei rifiuti impiegati per il ripristino;
- 1.3. oltre a quanto sopra riportato per la matrice suolo, prevedere anche un piano di caratterizzazione degli acquiferi sotterranei di interesse e, qualora si ipotizzassero valori di fondo naturale, con l'estensione dell'indagine per un numero di punti esterni significativo ai fini dell'elaborazione statistica;
- 1.4. con riferimento all'area oggetto di ripristino, si proceda a verificare l'estensione dell'area caratterizzata da valori eccedenti per la cessione del cromo esavalente e alla conseguente gestione del materiale abbancato, come rifiuto;

- 1.5. entro 30 giorni dalla conclusione del piano di caratterizzazione, da approvarsi secondo le procedure autorizzative correnti, per le aree esterne che saranno individuate come oggetto di contaminazione, compresi i reticoli idrologici naturali presenti qualora interessati, dovrà essere presentato, al Comune di Follonica e a questa Amministrazione, un piano di rimozione delle parti risultate contaminate con riferimento al profilo analitico del Gesso impiegato. La rimozione dovrà essere completata entro 60 giorni dall'approvazione del piano.
  - 1.6. ad interrompere, tramite regimazione delle acque e/o opportuni barrieramenti, le possibili vie di uscita per materiali solidi o acque meteoriche non regimate;
  - 1.7. verificare (comunque alle prime piogge), con campionamento ed analisi, il ripristino del rispetto dei limiti di scarico delle AMD. Qualora i limiti di legge risultassero rispettati, il monitoraggio dovrà ripetersi in occasione di eventi piovosi a cadenza mensile per i 3 mesi successivi; qualora non si riscontrasse, anche in un solo caso, il rispetto dei limiti, dovrà essere presentato a questa Amministrazione, entro 1 mese dall'accertamento dell'evento, un progetto finalizzato a limitare l'esposizione del Gesso Rosso alle acque stesse, con l'interruzione del contatto diretto mediante copertura, o a procedere con altri accorgimenti al fine di garantire il rispetto del limite di legge
2. di diffidare la Soc. Sepin Srl a procedere entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto a:
- 2.1. provvedere alla verifica delle cause delle infiltrazione nel corpo rifiuti mediante la produzione di relazione tecnica, prevedendo anche verifiche geotecniche atte a verificare il grado di compattazione del materiale steso;
  - 2.2. provvedere all'impermabilizzazione delle vasche di trattamento delle AMD
3. di disporre, ai sensi dell'art. 29-decies, c. 9, lettera b) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., stanti i rilievi indicati nella Relazione tecnica forense "Restituzione dati accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. RGNR 13226/2020", la sospensione dei conferimenti al Gesso Rosso all'area oggetto delle autorizzazioni in premessa del presente Decreto fino a:
- 3.1. attuazione di quanto ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, nonché la conclusione del piano di caratterizzazione di cui al punto 1.5, la prima verifica di cui al punto 1.7 e l'eventuale attuazione di quanto necessario per il ripristino del rispetto del limite di scarico;
  - 3.2. l'attuazione di eventuali opere di messa in sicurezza che dovessero rilevarsi necessarie sulla base degli esiti delle accertamenti di cui al punto 2.1;
4. di disporre, alla ripresa dei conferimenti, la verifica della conformità del Gesso Rosso alle specifiche della norma e degli atti autorizzativi citati in premessa al presente Decreto. In particolare, sul rifiuto in ingresso dovrà essere verificata la possibile cessione nell'eluato del cromo esavalente a livelli eccedenti le CSC per le acque sotterranee e la presenza di cobalto, oltre le CSC per il suolo, parametro non precedentemente noto.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza a:

Sepin Srl  
Comune di Follonica  
ARPAT - Dipartimento di Grosseto  
Azienda U.S.L. Toscana Sud Est  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto  
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

# **CERTIFICAZIONE**